



MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

Numero polizza Compagnia Decorrenza / /

SEZIONE A (ex modello 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- 1) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente** copia del documento (Sezione B - ex allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- 2) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- 3) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- 4) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- 5) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- 6) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento:**
 - a) **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
 - c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul Broker che intermedia il contratto

- 1) cognome e nome : CICCHITTI Marcello
- 2) numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; **numero iscrizione B000063445 - data iscrizione 19/02/2007 - - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Legale rappresentante ed Amministratore Delegato di BIVERBROKER Srl iscritta nella Sezione B al numero B000049792 alla data 19.02.2007**
- 3) indirizzo delle sedi operative di BIVERBROKER Srl;
 - a) Via Gramsci ,12/f - BIELLA
 - b) Via Carducci , 37 - MILANO
 - c) Via Unione , 1 - MILANO

- 4) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica;

Sede Legale ed operativa

Via Gramsci, 12/F
13900 Biella
Tel.015-2522595
Fax 015-2523045

E-mail: info.bi@biverbroker.it

Sede operativa di Milano

Via Carducci, 37
20123 Milano
Tel. 02-8055007
Fax. 02-86983835

E-mail: info.mi@biverbroker.it

Sede operativa di Milano

Via Unione, 1
20123 Milano
Tel. 02-80509472
Fax. 02-80509676

E-mail: info.mi@biverbroker.it

Web: www.biverbroker.com

- 5) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;
- 6) i dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito ISVAP : www.isvap.it – Autorità competente alla vigilanza: ISVAP Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA .

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 Informazioni generali

Si precisa che:

- a) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o Biverbroker Srl **NON SONO DETENTORI** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione ;
- b) **NESSUNA** Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o di Biverbroker Srl ;
- c) con riguardo al contratto proposto Biverbroker Srl dichiara di :
- > essere in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Biverbroker Srl ha o potrebbe avere rapporti di affari;

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di Assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Trattandosi di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente € pari al% del premio imponibile.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ,i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione" istituito presso la **CONSAP, Via Yser n. 14 - 00198 Roma** (tel: 0039 06-857961), per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dell'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punti : sempre il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP;
- d) in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (*specificare la denominazione sociale della Compagnia*) - ad incassare i premi, si evidenziano le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi
➤ Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.	➤ Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
	➤ In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa

Impresa di Assicurazione	Accordo con autorizzazione di incasso	Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)
	SI / NO	SI / NO

Agenzia	Accordo con autorizzazione di incasso	Ratifica dell'impresa	Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

e) Collaborazione con altro Broker (da inserire ove necessario)

Biverbroker SrL informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il broker che segue:

- > Ragione sociale
- > Iscrizione RUI
- > Data di iscrizione

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purchè quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 C.A.P. E 55 Reg. Isvap

Milano .../.../.....

BIVERBROKER SRL

Cognome e Nome o Ragione sociale del Contraente:			
Data Nascita:	Comune nascita:		Provincia nascita:
Codice fiscale:	Partita IVA:		
Residenza o Sede legale			
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

dichiara:

- di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi;
- di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato.
- In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, di aver ricevuto il modello Unico – Sezioni A e B
- In caso di contratto RCA, in ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella contenente le informazioni sul livello provvisorio percepito dall'Impresa di Assicurazione o dall'Agenzia dell'Impresa di Assicurazione con cui la Biverbroker SrL ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come viene indicato al punto 2.2 della Sezione B

Lì, _____, Letto, confermato e sottoscritto _____.